

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, FONTANA, PINTO Michele,
MASCARO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1986

Riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica

ONOREVOLI SENATORI. — Le Accademie di belle arti sono ancora disciplinate dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, del quale non è stato emanato mai il regolamento, tanto che viene tuttora applicato quello approvato con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativo alla legge 6 luglio 1912, n. 734.

Tale normativa non ha subito alcun cambiamento sostanziale, salvo qualche intervento di ordine burocratico-amministrativo, che si è risolto nella costituzione dei corsi speciali previsti dal regolamento del 1918 e dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214. Le uniche innovazioni legislative si limitano alla istituzione del ruolo organico degli assistenti, in forza della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, ed alla riattivazione del consiglio di amministrazione (soppresso dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081) attuata con la legge 2 marzo 1963, n. 262.

La legislazione sulla scuola, a sua volta — dai decreti delegati del 1974 alle leggi sul

precariato del 1973, del 1978, del 1982 e del 1984 — è intervenuta più volte a toccare singoli aspetti della vita delle Accademie senza modificarne peraltro gli ordinamenti, nei quali anzi, più volte, ha inserito elementi di ambiguità, ovvero non pertinenti e comunque secondari.

La necessità di un nuovo ordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, volto a superarne le evidenti carenze strutturali e didattiche, è sentita da molti anni.

Il primo tentativo di riforma risale al disegno di legge n. 632, presentato dall'allora Ministro Gui al Senato il 4 giugno 1964, il quale rimane l'unico testo legislativo governativo che abbia affrontato organicamente i problemi del settore. Il pregio di quel disegno di legge fu quello di un aggiornamento strutturale; il difetto fu di non aver stabilito un mutamento istituzionale a livello universitario.

Il 6 marzo 1969 fu presentata alla Camera, per iniziativa degli onorevoli Bozzi ed altri,

una proposta di legge (n. 1149) relativa alla trasformazione delle Accademie in istituti superiori di belle arti di grado universitario.

L'onorevole Vittorio Salvatori presentò alla Camera il 27 febbraio 1975 una proposta di legge (n. 3523) sul riordinamento delle Accademie e ripropose il riconoscimento delle stesse quali istituzioni scolastiche a livello universitario.

Il 29 aprile 1977 il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Malfatti, presentò al Senato il disegno di legge n. 663, che nel titolo VI prevedeva (articoli da 63 a 69), tra l'altro, il riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, nel contesto della legge sulla riforma universitaria, affidando opportunamente la delega legislativa al Governo.

Il Senato, nell'esaminare successivamente il problema nell'ambito della riforma universitaria, secondo un testo elaborato dal senatore Cervone, ripropose la ristrutturazione delle Accademie di belle arti come momento dell'istituzione universitaria.

Da allora le iniziative governative riguardanti l'Università si sono indirizzate verso riforme parziali, prima con i provvedimenti urgenti e poi con i decreti delegati, per cui il problema delle Accademie è stato accantonato.

Si può dire comunque che, se l'esigenza di una riforma organica delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica è avvertita da tempo, le indicazioni maturate in Parlamento ai fini del riordinamento del settore sono univoche nel configurare una dimensione universitaria di questo ramo dell'istruzione artistica che, del resto, ha sempre avuto una collocazione al di sopra della scuola secondaria.

Coerentemente con tali indicazioni, il disegno di legge predisposto dal Governo per la riforma delle strutture amministrative della pubblica istruzione prevede una Direzione generale delle accademie e dei conservatori, nell'ambito di un Dipartimento per l'istruzione superiore.

Se le indicazioni sono univoche negli schemi di provvedimenti sopra richiamati, mancano tuttavia le proposte per l'introduzione di strutture idonee a renderne fattibile la

realizzazione. Sicchè, specie negli ultimi anni, all'interno del Ministero, nelle istituzioni interessate, nelle organizzazioni rappresentative del personale si sono intensificati gli approfondimenti, gli studi, le ipotesi di soluzione che prefigurano un nuovo modo di essere delle Accademie di belle arti e di arte drammatica, tale da assicurarne la migliore rispondenza ai bisogni dei nuovi tempi; approfondimenti che hanno portato anche alla elaborazione di documenti di notevole valore, anche quando riflettono diversi punti di vista e prospettano soluzioni diversificate.

Il presente disegno di legge riprende e coordina le idee più interessanti finora maturate. E mentre dà avvio a un processo di riforma legislativa atteso da lungo tempo, rimuove le Accademie dagli anacronistici ordinamenti e le colloca come componenti attive tra le istituzioni universitarie, capaci di apprestare una preparazione rigorosa degli studenti attraverso una elevata formazione artistica, culturale e tecnica, che esalta questi centri di promozione dell'arte, collegandoli al mondo del lavoro e della cultura.

L'articolo 1 indica nella delega al Governo lo strumento più idoneo per realizzare nei tempi più solleciti la riforma.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 delineano il definitivo passaggio delle rinnovate Accademie di belle arti nell'area dell'istruzione universitaria, pur mantenendo a tali istituzioni specifiche caratteristiche ed una gestione autonoma.

L'articolo 8 prevede il riordinamento dell'Accademia nazionale di arte drammatica secondo criteri per quanto possibili uguali a quelli indicati per il riordinamento delle Accademie di belle arti.

Con l'articolo 9 gli Istituti superiori per le industrie artistiche sono inseriti organicamente nelle Accademie di belle arti, come una delle loro scuole, tenendo conto dei risultati che tali Istituti hanno raggiunto nella peculiarità della loro non breve sperimentazione.

L'articolo 11 poi assicura al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di intervenire direttamente in materia di edilizia, arredamento e dotazioni didattiche delle Accademie, aprendo la via alla soluzione dei

complessi problemi che oggi quasi ovunque condizionano pesantemente la serenità di vita degli istituti e le modalità di svolgimento dell'azione didattica dei docenti costretti spesso a supplire col sacrificio e l'inventiva personale alla insufficienza cronica delle strutture e dei mezzi.

L'articolo 7 definisce i limiti di compatibilità per l'esercizio dell'attività artistica e la funzione docente, con riferimento alle particolari specificità del mondo dell'arte.

L'articolo 6 disciplina il regime transitorio concernente il personale in servizio, nel rispetto delle legittime aspettative e dei diritti già acquisiti. Al riguardo occorre sottolineare che la funzione didattica e culturale, da anni svolta dai docenti di ruolo nelle Accademie di belle arti con pieno impegno e capacità, ha avuto il suo solido fondamento nella creazione di autentiche e ben note opere artistiche, riconosciute da critici, affermate in mostre e esposizioni qualificate ed accettate a pieno titolo dal mondo artistico.

Va posto in rilievo, inoltre, che la funzione didattica svolta da tali docenti ha preparato generazioni di allievi all'apprendimento dell'arte, portandone molti a collocarsi in posizioni di particolare qualità e di riconosciuta fama.

Non va infine trascurato che i diplomi conseguiti con gli studi delle Accademie hanno ottenuto il riconoscimento di valore giuridico pari alla laurea universitaria per l'ammissione agli esami di abilitazione e concorso a cattedre di educazione artistica, di disegno e di discipline pittoriche e plastiche, nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori.

Sono le Accademie che hanno sempre dato insegnanti delle materie artistiche ed artistico-professionali ai licei artistici, agli istituti d'arte e a molti istituti professionali e di disegno e storia dell'arte agli istituti magistrali, ai licei scientifici e ad alcuni istituti tecnici. Ben giustificata appare quindi la norma prevista dall'articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge ordinaria per il riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli seguenti.

2. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali ed ambientali, udito il parere di una commissione composta da dodici senatori e dodici deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi, nonché il parere di una commissione composta da nove rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale degli istituti di cui al comma 1 e da sette esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Il parere delle commissioni di cui al comma 2 si intenderà favorevole allo schema proposto dal Ministro della pubblica istruzione ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

(Criteri direttivi per il riordinamento e l'autonomia delle Accademie di belle arti)

1. Per il riordinamento delle Accademie di belle arti, le norme delegate si atterranno ai seguenti criteri direttivi:

a) le Accademie di belle arti hanno gestione autonoma e sono considerate quali

istituti superiori di grado universitario dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare; esse hanno il fine di promuovere il progresso dell'arte e di formare la cultura necessaria per l'esercizio delle attività e delle professioni artistiche;

b) alle Accademie di belle arti, al pari delle Università, è riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni; gli statuti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) le Accademie di belle arti concorrono alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale ed artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con università e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti anche a carattere territoriale; possono, inoltre, stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato, con personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione artistico-professionale.

Art. 3.

(Ordinamento delle Accademie di belle arti)

1. Le norme delegate concernenti le Accademie di belle arti si conformeranno, in quanto possibile, all'ordinamento delle Università, considerando i peculiari aspetti e le specifiche esigenze delle Accademie di belle arti, nelle seguenti materie:

a) istituzione di scuole differenziate per omogenei fini di ricerca e di sperimentazione artistica; tali scuole hanno per fine l'insegnamento e lo studio della pittura, scultura, decorazione, arredamento, moda, scenografia, disegno industriale e di ogni ricerca e attività contemporanea relativa all'arte;

b) stato giuridico, reclutamento e trattamento economico dei docenti, ordinari ed associati, dei ricercatori e del personale non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico, di biblioteca e di

museo, con lo stesso assetto vigente per le Università;

c) ordinamento dei ruoli e strutturazione delle carriere del personale di cui alla lettera b) secondo le norme del corrispondente personale universitario;

d) modalità di determinazione degli organici;

e) istituzione, composizione, competenze e funzionamento dei seguenti organi di governo delle Accademie di belle arti: il direttore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione; e, per ciascuna scuola, il consiglio della scuola e il preside della scuola. Sarà fatta salva la potestà delle singole Accademie di stabilire modificazioni alle competenze e alla composizione degli organi di governo attraverso il proprio statuto, che sarà proposto dal senato accademico, uditi i consigli delle scuole. Non potranno comunque essere modificate le competenze del consiglio di amministrazione in merito alle deliberazioni adottate sentito il senato accademico, e relative ai regolamenti interni, ai patrimoni, ai redditi, alle spese e ai bilanci, e le competenze del senato accademico in merito alle deliberazioni adottate, sentiti i consigli delle scuole, sui concorsi dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, le relative nomine, i doveri, la disciplina, i trasferimenti, gli scambi con l'estero, i cumuli, i comandi, le interruzioni del servizio, gli incarichi e le supplenze, e su tutto quanto riguarda il personale non docente;

f) ordinamenti relativi agli studenti, alla loro iscrizione, alla loro carriera, agli esami, alle tasse, alla disciplina, al conseguimento dei titoli accademici, all'assistenza, agli assegni, alle borse di studio, alle opere di fondazione.

2. Le norme delegate prevederanno inoltre procedure di programmazione triennale per lo sviluppo delle istituzioni e per il coordinamento della loro distribuzione nel territorio e detteranno norme per il riordinamento dei musei già esistenti nelle Accademie di belle arti e per l'istituzione di nuovi musei nelle Accademie che ne sono prive, prevedendo in ogni museo una sezione dedicata alle opere dei docenti e dei migliori allievi con sistematiche mostre ed esposizioni.

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi)

1. Gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari da impartire in ogni singola scuola saranno stabiliti dal relativo consiglio della scuola con l'approvazione del senato accademico.

2. I corsi degli studi di ciascuna scuola delle Accademie di belle arti si concluderanno col conseguimento di un diploma di livello universitario, assimilato alla laurea a tutti gli effetti legali.

3. Le norme delegate indicheranno, di massima, il numero, l'indirizzo e la durata dei corsi istituiti in ciascuna delle scuole delle Accademie di belle arti. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente legge ciascuna Accademia stabilirà i corsi e le scuole da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico ed artistico-professionale.

Art. 5.

(Studenti)

1. Nelle norme delegate saranno previsti, in conformità all'ordinamento universitario:

a) le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri, sulla base della capacità e del merito;

b) l'estensione agli studenti delle iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio;

c) il numero degli esami che dovranno essere sostenuti per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 4, con facoltà per i consigli delle scuole di adattare gli studi alle esigenze culturali e professionali dell'ambiente, mediante appositi atti amministrativi da adottarsi con l'approvazione del senato accademico;

d) l'equiparazione della misura delle tasse di immatricolazione, frequenza, esame e diploma a quella prescritta nelle Università;

e) il riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti;

f) le norme specifiche per le iscrizioni ai diversi anni delle scuole istituite nelle nuove Accademie, previa decisione del consiglio di ogni singola scuola, dei diplomati in base ai precedenti ordinamenti, previa adeguata verifica del *curriculum* degli studi fatti e degli esami superati;

g) la facoltà di istituire, con decisione del senato accademico, su proposta dei consigli delle singole scuole, corsi liberi di studio e di cultura artistica aperti a coloro che intendono acquistare conoscenze di tecniche e pratiche professionali per l'inserimento nel mondo del lavoro legato all'arte o per informazione sui diversi aspetti della cultura artistica.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. I docenti di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge dovranno passare nei nuovi ruoli di cui all'articolo 3, in posti corrispondenti o affini, che saranno istituiti nelle scuole delle Accademie di belle arti secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Agli assistenti inseriti nelle graduatorie di merito formulate in seguito al concorso svolto a norma dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica la norma di cui al comma 1.

3. Il ruolo degli assistenti delle Accademie di belle arti è soppresso; gli assistenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge saranno trasferiti nel ruolo dei docenti associati secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Gli assistenti che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso conservano l'attuale stato giuridico ed economico.

5. Nei riguardi del personale non docente in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge, le norme delegate dovranno prevedere le modalità di inquadramento nei nuovi ruoli, per quanto possibile analoghe a quelle del personale non docente delle Università, garantendo in ogni caso il riconoscimento del servizio prestato nei ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera.

Art. 7.

(Attività artistiche)

1. L'esercizio delle attività artistiche dei docenti è compatibile con l'attività di insegnamento, in quanto costituisce arricchimento ed approfondimento della professionalità specifica; esso sarà regolato da norme analoghe a quelle in vigore per il personale universitario.

Art. 8.

(Riordinamento dell'Accademia nazionale di arte drammatica)

1. Le norme delegate contempleranno il riordinamento dell'Accademia nazionale di arte drammatica adottando, in quanto applicabili, gli stessi criteri direttivi contenuti nella presente legge e prevederanno le modalità di istituzione di nuove Accademie di arte drammatica tenendo conto delle esigenze del relativo settore professionale e di una loro corretta distribuzione sul territorio.

2. Al personale di ruolo in servizio nell'Accademia nazionale di arte drammatica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, ove possibile, le norme transitorie di cui all'articolo 6.

Art. 9.

(Istituti superiori per le industrie artistiche)

1. Le norme delegate disciplineranno la convalida degli atti amministrativi riguardanti l'istituzione e il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche

esistenti in via sperimentale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuno dei suddetti Istituti sarà trasformato in scuola di Accademia di belle arti — con adeguata caratterizzazione della propria finalità, che dovrà essere rivolta alla valorizzazione delle qualità artistiche nella progettazione e nel disegno industriale — se operante in una sede ove esiste l'Accademia di belle arti.

3. Gli Istituti superiori per le industrie artistiche operanti in una sede ove non esiste contemporaneamente l'Accademia di belle arti saranno trasformati in Accademie di belle arti con la facoltà di istituire nel loro ambito altre scuole secondo le norme della presente legge.

Art. 10.

(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. In relazione al riordinamento degli studi di istruzione artistica ai sensi della presente legge, il Consiglio universitario nazionale sarà integrato da un congruo numero di membri eletti dal personale docente, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal personale non docente e dagli studenti delle Accademie di belle arti e delle Accademie di arte drammatica. Conseguentemente l'attuale rappresentanza degli istituti d'istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione sarà riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria nonchè ai Conservatori di musica e all'Accademia nazionale di danza.

Art. 11.

(Edilizia)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento e alle dotazioni didattiche delle Accademie di belle arti e delle Accademie di arte drammatica saranno a carico dello Stato, il quale vi provvederà con appositi stanziamenti.

menti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per il 1987, si provvede a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.